informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 195 – 29 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

# LE VENDITE A DISTANZA DI BENI TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE E LE NUOVE REGOLE DALL'1.7.2021

## RIFERIMENTI

- **D.Lgs. n. 83/2021**
- **Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995**
- **Informativa SEAC 21.6.2021, n. 187**

## IN SINTESI

*Nell'ambito dello specifico Decreto legislativo di recepimento delle novità IVA in materia di e-commerce, sono state riviste le regole applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un'interfaccia elettronica, c.d. "marketplace" con riferimento alle seguenti operazioni:*

- *vendite a distanza intraUE di beni e cessioni con partenza e arrivo dei beni nello stesso Stato UE da parte di operatori non stabiliti nell'UE;*
- *vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a € 150.*

*In particolare, l'interfaccia elettronica nei predetti casi assume la veste di rivenditore dei beni, o meglio, quale (presunto) acquirente / cedente degli stessi.*

*Le operazioni in esame sono infatti realizzate tramite:*

- *una cessione dal fornitore sottostante all'interfaccia elettronica;*
- *una cessione dall'interfaccia elettronica al consumatore finale.*

*La cessione dei beni all'interfaccia elettronica costituisce un'operazione esente IVA, con obbligo di fatturazione da parte del cedente extraUE.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il D.Lgs. n. 83/2021, sono state recepite le disposizioni contenute nelle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative alle **prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni** effettuate all'interno dell'UE. Le nuove regole interessano le seguenti **operazioni effettuate dall'1.7.2021**:

- **vendite a distanza intraUE** di beni (Informativa SEAC 21.6.2021, n. 187);
- vendite a distanza di **beni importati da Stati extraUE**;
- **vendite "domestiche" di beni** da parte di **soggetti non stabiliti nell'UE a non soggetti passivi** (consumatori privati)**, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche** (c.d. marketplace);
- **prestazioni di servizi** rese da **soggetti non stabiliti nell'UE** / **stabiliti nell'UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi** (consumatori finali).

Al fine di garantire una riscossione efficace ed efficiente dell'IVA, è stata introdotta una nuova disciplina in base alla quale i **soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni** tramite un'interfaccia elettronica sono **coinvolti nella riscossione dell'IVA**. In tale contesto è stata introdotta la nuova figura del **"fornitore presunto"**.

## VENDITE FACILITATE DA INTERFACCE ELETTRONICHE

Con l'introduzione del **nuovo art. 2-bis**, DPR n. 633/72, le seguenti cessioni di beni **sono considerate effettuate dal soggetto passivo che le facilita** tramite l'uso di un'**interfaccia elettronica** (ossia, un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi):

- **vendite a distanza intraUE** di beni di cui all'art. 38-bis, commi 1 e 3, DL n. 331/93 e **cessioni di beni con partenza e arrivo** della spedizione / trasporto **nello stesso Stato UE a non soggetti passivi**, effettuate da **soggetti passivi non stabiliti nell'UE** (lett. a), ossia vendite a distanza intraUE di beni / cessioni "domestiche" a soggetti non passivi;
- **vendite a distanza di beni importati** da Stati extraUE di cui all'art. 38-bis, commi 2 e 3, DL n. 331/93, in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a € 150** (lett. b).

NB Le nuove disposizioni sono applicabili **esclusivamente alle operazioni di cui al citato nuovo art. 2-bis** ed in particolare alle fattispecie individuate dalle lett. a) e b).

Il **soggetto passivo** che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni dei predetti beni **si considera acquirente / rivenditore degli stessi**. Le vendite a soggetti non passivi, effettuate tramite un'interfaccia elettronica, danno luogo quindi a **due operazioni**:

- una cessione dal fornitore sottostante all'interfaccia elettronica (B2B);
- una cessione dall'interfaccia elettronica al soggetto non passivo (B2C).

Merita evidenziare che in base all'art. 5-ter, Regolamento UE n. 282/2011 introdotto dal Regolamento UE n. 2026/2019, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consente a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l'interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, l'interfaccia elettronica **"non facilita"** la cessione dei beni qualora il soggetto passivo:

- **non stabilisce**, direttamente / indirettamente, **alcuno dei termini e delle condizioni** in base alle quali è **effettuata la cessione** di beni;
- **non partecipa**, direttamente / indirettamente, all'**autorizzazione della riscossione** presso l'**acquirente del pagamento** effettuato;
- **non partecipa**, direttamente / indirettamente, all'**ordinazione / consegna dei beni**.

Per poter operare la predetta esclusione devono essere soddisfatte tutte le predette (tre) condizioni.

NB Per le vendite a distanza di **beni che si trovano all'interno dell'UE** (Italia compresa) **da parte di operatori italiani** tramite un'interfaccia elettronica **non trova applicazione la predetta figura del "fornitore presunto"** e pertanto le cessioni sono effettuate direttamente dal cedente italiano nei confronti dell'acquirente non soggetto passivo.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il **nuovo comma 7** dell'art. 6, DPR n. 633/72 prevede che:

- le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera acquirente / rivenditore degli stessi ai sensi del citato art. 2-bis;
- le cessioni dei medesimi beni nei confronti di tale soggetto passivo;

si considerano effettuate (e l'imposta diviene esigibile) nel **momento in cui il pagamento è accettato**. La norma deroga al primo e al quarto comma dell'art. 6, e pertanto **non rilevano** la consegna dei beni / emissione della fattura.

## FATTURAZIONE DELLE CESSIONI ALLA PIATTAFORMA

Le cessioni di beni **rese ai soggetti passivi** che ne facilitano la vendita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica di cui alla **citata lett. a)** del comma 1 del nuovo art. 2-bis, sono **esenti IVA**, fermo restando il diritto del fornitore alla detrazione dell'IVA a credito dell'acquisto / importazione dei beni ceduti. Per tali operazioni, **non è previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione**.

A tal fine è stato:

- introdotto il **nuovo comma 3 all'art. 10**, DPR n. 633/72, in base al quale **sono esenti IVA** le **cessioni di beni effettuate dall'operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo** che si considera **acquirente / rivenditore** degli stessi beni ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, **lett. a)**;
- introdotta la **nuova lett. d-bis) al comma 3 dell'art. 19**, DPR n. 633/72, che prevede il **diritto alla detrazione dell'IVA a credito** relativa ai beni ceduti in esenzione di cui al citato nuovo comma 3;
- modificato l'**art. 36-bis**, DPR n. 633/72, che **non consente di optare per l'esonero dalla fatturazione**. Di conseguenza il cedente per le predette cessioni **deve emettere fattura (esente IVA)** nei confronti della piattaforma (interfaccia elettronica).

NB Si rammenta che ai sensi del **nuovo comma 4** dell'art. 38-bis, DL n. 331/93, per le cessioni di cui all'art. 2-bis, DPR n. 633/72, la partenza della spedizione / trasporto dei beni è **"imputata" alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica**.

## CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE

Il **nuovo comma 4 dell'art. 39**, DPR n. 633/72 dispone che **i soggetti passivi** che **facilitano le cessioni di beni / prestazioni di servizi** effettuate nei confronti di acquirenti / committenti non·soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), **conservano per un periodo di 10 anni**, a partire dal 31.12 dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la **documentazione relativa a tali cessioni / prestazioni**.

NB La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione e alle Autorità degli Stati UE nei quali le operazioni si considerano effettuate.

## DISPOSIZIONI SOPPRESSE

Infine, in considerazione delle nuove disposizioni relative al ruolo dell'acquirente / fornitore presunto attribuito alla piattaforma (interfaccia elettronica), il Decreto in esame **abroga i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11-bis, DL n. 135/2018** che prevedevano che in caso di vendite / cessioni di cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto gli stessi, con applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

L'operatività di tali disposizioni (ora abrogate) era stata differita all'1.7.2021 ad opera dell'art. 3, comma 3, lett. a), DL n. 183/2020.

■

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it